

CONVENZIONE PER IL RICOVERO, LA CURA E LA TUTELA DI ALCUNI ANIMALI D'AFFEZIONE RANDAGI RECUPERATI E/O RINUNCE DI PROPRIETA' NEL COMUNE DI SORAGNA, PRESSO IL POLO INTEGRATO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE DEL COMUNE DI PARMA.

REP. N. _____ **DATA** _____

TRA

il **COMUNE DI PARMA**, Ente pubblico con sede in Parma, Strada della Repubblica n. 1, codice fiscale _____ n.00162210348, rappresentato da _____ domiciliato/a per la carica presso la Sede Municipale, autorizzato/a a quanto segue dall'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, e s.m.i., dall'art. 79 dello Statuto Comunale e dal decreto sindacale di conferimento incarico del Sindaco di Parma _____, con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale;

E

il **COMUNE DI SORAGNA**, Ente pubblico con sede in Soragna (PR), Piazzale Meli Lupi n. 1, codice fiscale/PIVA n. 00223170341, rappresentato ai fini della presente scrittura da _____ che agisce nella sua qualità di Responsabile del Servizio _____, legittimato ad agire in forza del combinato disposto degli artt.107 D.lgs. n. 267/2000, e dal decreto Sindacale di conferimento di incarico del Sindaco n. _____ con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale;

Premesso

- che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge n. 281/1991, e s.m.i., recante "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", i comuni, singoli o associati, devono provvedere al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale;
- che la legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 27/2000, e s.m.i., recependo la sopracitata normativa, ha individuato con precisione le competenze istituzionali del comune in materia di tutela e di controllo della popolazione canina e felina al fine di prevenirne il randagismo;
- in particolare, ai sensi dell'art. 16 c.1 della suddetta Legge Regionale, spetta ai comuni assicurare il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti dal D. Lgs. 136/2022 per il tempo necessario alla loro restituzione ai, legittimi proprietari o il loro affidamento ad eventuali richiedenti, nonché la custodia permanente dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento a richiedenti;
- che, ai sensi del comma 2 del summenzionato art. 16, il ricovero e la custodia degli animali d'affezione sono assicurati dai Comuni mediante apposite strutture;

Dato atto che il Comune di Parma è proprietario della struttura del Polo Integrato degli Animali d’Affezione del Comune di Parma composto dal Canile “Lilli e il Vagabondo”, dal Gattile “Gli Aristogatti & Garfield & Co.” sita in via Melvin Jones e località Vicofertile (d’ora in avanti Polo Integrato degli Animali d’Affezione), comprensiva di un reparto sanitario, adibito al ricovero temporaneo ed un ricovero ordinario destinati agli animali d’affezione recuperati perché randagi o vaganti, feriti o incidentati o accolti perché oggetto di abbandono o rinuncia di proprietà o per disposizione dell’Autorità sanitaria o amministrativa o giudiziaria;

Preso atto che

- la stipula di una convenzione tra Enti locali consente di affrontare il fenomeno del randagismo in modo omogeneo e con risultati certamente più efficaci;
- il Comune di Soragna non dispone di idonea struttura per l’accoglienza ed il mantenimento degli animali d’affezione recuperati sul proprio territorio e/o rinunce di proprietà;
- l’oggetto della suddetta convenzione è la custodia, il mantenimento e gli interventi profilattici veterinari dei summenzionati animali presso il Polo Integrato degli Animali d’Affezione; mentre il recupero, i microchips ed il trasporto degli stessi presso la struttura restano a carico del Comune di Soragna, il quale corrisponderà al Comune di Parma un contributo per ciascun animale d’affezione recuperato e/o rinunciato come meglio descritto all’art. 3 della presente convenzione;
- il Comune di Soragna ha richiesto, (prot. gen. n. 192288 del 4/07/2025; prot. gen. n. 275334 del 25/09/2025, prot. gen. n. 0318612 del 10/11/2025), la stipula di una convenzione in virtù della quale gli animali d’affezione recuperati sul territorio del Comune di Soragna e/o rinunce di proprietà siano ospitati presso il Polo Integrato degli Animali d’Affezione del Comune di Parma;
- a seguito delle note intercorse, si è stabilito che il numero massimo di animali d’affezione ospitati contemporaneamente e annualmente, a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione, è pari a **4 (quattro) cani e 10 (dieci) gatti**, fatto salvo il rispetto del limite massimo della capienza del Polo Integrato degli Animali d’Affezione;

Tenuto conto che

- pertanto, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____ del Comune di Parma e delle Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 36 del 29/08/2025 e n. 47 del 3/11/2025 del Comune di Soragna deve essere stipulata una convenzione per il ricovero, la cura e la tutela di alcuni animali d’affezione recuperati e/o rinunciati nel Comune di Soragna, i quali saranno ospitati presso il Polo Integrato degli Animali d’Affezione;
- con le citate Deliberazioni, il Comune di Soragna ha, così, ottemperato ai soprarichiamati obblighi di legge (L. n. 281/1991 e L.R. n. 27/2000);
- la convenzione avrà durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, con possibilità di proroga di anno in anno per un massimo di ulteriori due anni previa intesa tra le parti;

Tenuto conto

- che per ciascun animale d'affezione recuperato e/o rinunciato ed ospitato presso il Polo Integrato degli Animali d'Affezione, il Comune di Soragna verserà al Comune di Parma un importo, come sotto specificato:

- euro **170,00** per profilassi e terapie;
- euro **5,00** per ogni giorno di presenza presso la struttura stessa a titolo di contributo per le spese di custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e interventi di sterilizzazione;
- le eventuali spese sanitarie per interventi chirurgici e clinici maggiori saranno totalmente a carico del Comune di Soragna;
- nel caso l'animale d'affezione risulti essere un cane morsicatore o con gravi turbe comportamentali, risulteranno a carico del Comune Soragna i costi relativi alla sua riabilitazione comportamentale.

Tutto ciò premesso, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____ del Comune di Parma e delle Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 36 del 29/08/2025 e n. 47 del 3/11/2025 del Comune di Soragna deve essere stipulata una convenzione per il ricovero, la cura e la tutela di alcuni animali d'affezione recuperati e/o rinunciati nel Comune di Soragna, i quali saranno ospitati presso il Polo Integrato degli Animali d'Affezione;

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. c, del D.lgs. n. 267/2000;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1- Contenuti della premessa

La premessa e gli atti in essa richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione e devono intendersi qui integralmente riportati.

Art. 2 - Oggetto

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Parma e il Comune di Soragna, per la custodia, il mantenimento, le cure sanitarie necessarie e gli interventi di sterilizzazione come meglio indicati all'art. 3, relativi ad un numero massimo di animali d'affezione ospitati contemporaneamente e annualmente, a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione, pari a **4 (quattro) cani e 10 (dieci) gatti**, recuperati nell'ambito del territorio di competenza del Comune di Soragna e/o rinunce di proprietà, fatto salvo il rispetto del limite massimo della capienza del Polo Integrato degli Animali d'Affezione;

Tali animali saranno ospitati presso il Polo Integrato degli Animali d'Affezione sito in Parma, via Melvin Jones n. 19/A.

Art. 3 – Obblighi del Comune di Soragna

Il trasporto ed il conferimento degli animali d'affezione recuperati e/o rinunciato presso la sopra richiamata struttura è a carico del Comune di Soragna.

Ciascun animale d'affezione recuperato e/o rinunciato dovrà essere accompagnato, da personale del Comune di Soragna, con l'utilizzo di apposito mezzo, presso il Polo Integrato degli Animali d'Affezione.

Il personale del Comune di Soragna dovrà consegnare ai referenti del Polo Integrato degli Animali d'Affezione il verbale di recupero dell'animale o la rinuncia di proprietà unitamente a relativo microchip dell'anagrafe canina. Sarà competenza del Medico Veterinario preposto presso il Polo Integrato degli Animali d'Affezione applicare il microchip ove non già applicato. Per ogni animale d'affezione ospitato presso il Polo Integrato degli Animali d'Affezione, il Comune di Soragna s'impegnerà a corrispondere al Comune di Parma l'importo di:

- euro **170,00** per profilassi e terapie;
- euro **5,00** per ogni giorno di presenza presso la struttura stessa a titolo di contributo per le spese di custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e interventi di sterilizzazione;
- le eventuali spese sanitarie per interventi chirurgici e clinici maggiori saranno totalmente a carico del Comune di Soragna;
- nel caso l'animale d'affezione risulti essere un cane morsicatore o con gravi turbe comportamentali, risulteranno a carico del Comune Soragna i costi relativi alla sua riabilitazione comportamentale.

Art. 4 – Obblighi del Comune di Parma

Il Comune di Parma dovrà provvedere, a propria cura e spese, al mantenimento, agli interventi profilattici veterinari e agli interventi di cui all'art. 2 della presente convenzione. Al momento dell'ingresso nella struttura, gli animali d'affezione recuperati e/o rinunciati provenienti dal Comune di Soragna saranno sottoposti al periodo di isolamento sanitario e successivamente ai trattamenti profilattici necessari.

Il Comune di Parma si impegna a custodire gli animali d'affezione in buone condizioni fisiologiche ed etologiche.

Il Comune di Parma si impegna, altresì, a sterilizzare gli animali d'affezione ospitati.

Il Comune di Parma, ai sensi della normativa vigente, si impegna a registrare il codice identificativo degli animali d'affezione, conferiti ai sensi del presente accordo, all'anagrafe canina.

Qualora gli animali d'affezione ospitati dovessero essere dati in affidamento definitivo a nuovi proprietari, il Comune di Parma si impegna a comunicare l'avvenuta cessione al Comune di Soragna.

Art. 5 – Durata della Convenzione

La presente convenzione avrà durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, con possibilità di proroga, di anno in anno, per un massimo di ulteriori due anni previa intesa tra le parti.

Art. 6 – Risoluzione della convenzione

Le Parti potranno risolvere unilateralmente il presente contratto, indipendentemente dalla scadenza dello stesso, in caso di grave inadempimento della controparte da contestare mediante PEC, oppure nell'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione da comunicare alla controparte entro 10 giorni dall'insorgere della stessa.

Nel primo caso la Parte inadempiente avrà trenta giorni di tempo dal ricevimento della predetta contestazione per presentare le proprie giustificazioni alla controparte, la quale potrà anche rinunciare ad avvalersi del diritto di risoluzione.

Art. 7 – Spese

La presente convenzione tra enti locali territoriali è esente da imposta di bollo.

Art. 8 - Controversie

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione, che non si sia potuta definire in via amichevole nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte di uno dei contraenti, di un atto di formale contestazione o rilievo, le Parti riconoscono la competenza del Foro di Parma.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Le Parti restano Titolari autonomi e determinano i propri mezzi, rispondendo ciascuno del trattamento posto in essere e si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Le Parti si danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) trattano i dati personali oggetto della presente convenzione per finalità pubbliche al fine di attuare la L. 281/91 e le norme ad essa collegate, attraverso personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria della presente convenzione, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento. Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Parma è disponibile scrivendo a: dpo-team@lepida.it.

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Soragna è disponibile scrivendo a: _____

Le parti possono in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR scrivendo a:

· Comune di Parma a: urp@comune.parma.it

· Comune di Soragna: _____

L'informativa estesa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Parma è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente (<https://www.comune.parma.it/it/informazioni-general/privacy-gdpr>) oppure può essere richiesta scrivendo a urp@comune.parma.it oppure contattando l'Ente al seguente recapito telefonico 052140521.

Art. 10 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, sono applicabili le disposizioni del Codice Civile, delle altre leggi e dei regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili e che qui si intendono riportati ed approvati per intero.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente in segno di integrale accettazione senza riserve.

Per il Comune di Parma

Il Dirigente del Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunità e Tutela Animale, Dott. _____

Per il Comune di Soragna

Il Responsabile del Servizio Dott. _____
